

A

APPROVATO IL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE TIPO

Il 20/10/2016 la Conferenza unificata ha sancito intesa sul provvedimento che definisce - ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies, del Testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 (comma inserito dal D.L. 12/09/2014, n. 133, convertito in legge dalla L. 11/11/2014, n. 164) - lo schema di regolamento edilizio comunale tipo. Dal giorno dell'Intesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della stessa, decorrono i termini per il recepimento regionale (180 giorni).

COSA È UN REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E COSA CONTIENE

Il Regolamento edilizio comunale - ai sensi dell'art. 4 del Testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 - è lo strumento che disciplina le modalità costruttive degli edifici, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.

La sua adozione - inizialmente prevista dall'art. 33 della L. 1150/1942 ("Legge urbanistica") - è ora disciplinata dall'art. 4 del D.P.R. 380/2001, ed è di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo D.P.R. 380/2001 ("I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia").

Il REC è uno strumento tecnico, poiché definisce i parametri edilizi ed i criteri per la loro misurazione (es.: distanza tra i fabbricati; altezza dei fabbricati; superficie utile (SU); superficie finestrata; dimensione minima dell'unità immobiliare; superficie lorda di pavimento (SLP); altezza dei vani abitabili, ecc.).

167

Settembre-Ottobre 2016

IN QUESTO NUMERO

- Approvato il regolamento edilizio comunale tipo
- Servizi di architettura e ingegneria - linee guida ANAC
- Via le slot machine
- Sostegno all'editoria e all'informazione. Approvata la nuova legge
- Prevenzione incendi negli asili nido, il 7 ottobre è scattato l'obbligo di adeguamento
- Ue, storico via libera all'etichetta d'origine su latte e formaggi

REGIONE LOMBARDIA

- Asset: accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani
- Nuova apertura di Zodio a Rescaldina
- Scalo Milano: primo outlet a una fermata di treno dalla città

REGIONE SICILIA

- La Sicilia recepisce il testo unico dell'edilizia

NOVITA' PRASSICOOP

- Prassicoop al salone del franchising spiega come aprire nuove attività
- Nuovo servizio per gli appalti
- Attivazione servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro
- English summary





Il REC può definire anche le regole per la presentazione delle istanze nell'ambito delle procedure autorizzative edilizie ed inoltre, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Il REC si differenzia dal Piano regolatore generale ("PRG"), o dagli altri strumenti analoghi (PGT, Piani Strutturali, ecc.) poiché quest'ultimo si occupa invece di aspetti di pianificazione e previsionali (destinazioni d'uso ammesse, volumetrie consentite, ecc.), mentre il REC definisce i parametri tecnici con i quali concretizzare tali previsioni. Non sono infrequenti i casi in cui le regole "tecniche" che dovrebbero trovare posto nel REC confluiscono invece nelle Norme tecniche di attuazione ("NTA") del PRG, lasciando al REC un ruolo essenzialmente di raccolta di regole procedurali.

PREVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Poiché la materia urbanistica e del governo del territorio è oggetto di legislazione regionale concorrente, contenuti ed articolazione dei REC sono estremamente eterogenei e variano sostanzialmente da comune, anche dal punto di vista terminologico e delle definizioni.

Per rimediare a questo problema, individuato come un rilevante ostacolo alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti edilizi, il D.L. 133/2014 (cosiddetto "sblocca Italia", convertito in legge dalla L. 164/2014) ha previsto all'art. 17-bis l'adozione in sede di Conferenza unificata di uno schema di Regolamento edilizio tipo, proprio al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti.

L'art. 17-bis del D.L. 133/2014 ha inoltre

precisato che gli accordi in sede di Conferenza unificata per l'adozione del Regolamento tipo costituiranno livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Il Regolamento edilizio tipo in corso di approvazione - oltre all'articolato che contiene le prescrizioni concernenti l'attuazione ed il recepimento dello stesso da parte degli enti territoriali (regioni e comuni) - è strutturato così:

Schema di Regolamento edilizio tipo.

Non contiene norme prescrittive, ma si limita ad indicare la struttura con la quale devono essere redatti i regolamenti edilizi, i quali avranno:

- una prima parte che non contiene disposizioni ma - relativamente ai principi generali ed alla disciplina dell'attività edilizia - si limita a richiamare la normativa nazionale e

regionale, che opera senza necessità di un atto di recepimento (cd. "Normativa uniforme sovraordinata");

- una seconda parte in cui l'ente locale potrà, nell'esercizio della propria autonomia, individuare requisiti tecnici integrativi e complementari - non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata - da esprimere anche attraverso norme prestazionali, indicazioni numeriche, azioni e comportamenti progettuali.

Per entrambe le parti lo schema di regolamento edilizio tipo definisce dettagliatamente l'indice, la successione e la strutturazione degli argomenti.

Quadro delle definizioni uniformi

Stabilisce definizioni standardizzate dei parametri edilizi di superficie, volumi, ecc., (cd. "Definizioni uniformi e inderogabili") finalizzate alla creazione di un glossario di riferimento unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Le 42 definizioni individuate sono riportate nella tabella che segue. Il recepimento delle definizioni nei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di approvazione dell'Accordo Stato-Regioni.

Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia

Contiene una ricognizione puntuale delle norme che vanno richiamate nella prima parte dello schema di regolamento edilizio.





RECEPIMENTO DEL REC TIPO NEGLI ENTI TERRITORIALI

Dopo l'approvazione del provvedimento in Conferenza unificata, le regioni emaneranno entro 180 giorni (entro il 18/04/2017) un atto di recepimento, conformemente sia alla normativa regionale vigente che alle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.

Detto atto di recepimento dovrà stabilire i metodi, le procedure ed i tempi (non superiori a ulteriori 180 giorni) da seguire per l'adeguamento comunale. Le regioni a statu-

to speciale e le province autonome di Trento e Bolzano recepiranno l'accordo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Inoltre le regioni si dovranno impegnare ad utilizzare le definizioni nei propri futuri provvedimenti legislativi e regolamentari.

Qualora la regione non recepisca nei tempi l'atto in questione, i comuni procedono comunque all'adozione dello schema di regolamento tipo ed all'adeguamento dei propri regolamenti entro i successivi 180 giorni.

DEFINIZIONI STANDARDIZZATE DEI PARAMETRI EDILIZI

Si riporta di seguito la tabella delle 42 definizioni standardizzate ed unificate per tutti i comuni d'Italia contenuta nello schema di Regolamento edilizio tipo.

VOCE	SIGLA	DEFINIZIONE
1 -Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 -Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 -Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
4 -Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
5 -Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
6 -Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 -Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
8 -Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

VOCE	SIGLA	DEFINIZIONE
9 -Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 -Indice di permeabilità	IPT/ IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 -Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 -Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
13 -Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
14-Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 -Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: i portici e le gallerie pedonali; i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16-Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).
17-Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 -Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19 -Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 -Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

VOCE	SIGLA	DEFINIZIONE
21 -Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
22 -Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
23 -Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
24 -Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 -Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 -Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
27 -Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28 -Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29 -Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 -Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 -Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 -Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 -Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 -Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

VOCE	SIGLA	DEFINIZIONE
35 -Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 -Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 -Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 -Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 -Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
40 -Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 -Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 -Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.





SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA LINEE GUIDA ANAC

Con la Determinazione n. 973 del 14/09/2016, il Consiglio dell'ANAC ha adottato le Linee guida di attuazione del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, in materia di "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria".

Si tratta in particolare di quei servizi, definiti dall'art. 3, lettera vvvv), del D. Leg.vo 50/2016: "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".

Queste Linee guida sono state emanate per fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti coerenti con il nuovo quadro normativo e che suppliscano in taluni casi al vuoto che si è venuto a determinare con l'abrogazione quasi integrale della parte III del D.P.R. 207/2010 ad opera del D. Leg.vo 50/2016, nonché per favorire la diffusione delle migliori pratiche nell'attività delle stazioni appaltanti e l'omogeneità dei procedimenti amministrativi.

Riportiamo una sintesi dei contenuti più rilevanti delle Linee guida.

QUADRO NORMATIVO

In primo luogo l'ANAC riepiloga i principi cardine reperibili nel D. Leg.vo 50/2016, tra cui:

- è vietato l'affidamento di servizi tecnici e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto (punto II.1.1);
- le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (punto II.1.2);
- il bando deve prevedere che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni (punto II.3.1);

- agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP si può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ma non anche la cd. cauzione provvisoria (punto II.4.1);
- gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti (punto II.5.1);
- è vietato ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, eccetto nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (punto II.5.1).

PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA REDATTO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ ANCHE ALL'AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI

Alla luce della disposizione - che prevede che di norma il progetto esecutivo e quello definitivo siano redatti dallo stesso soggetto - nonché dell'altro divieto (art. 24, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016) in base al quale gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione, può ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche

del progettista che abbia redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica (punto II.2.1).

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

L'ANAC ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 (e dei successivi decreti che aggiorneranno tali parametri ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016) (punto III.2.1).

Questo principio è ribadito dall'ANAC, con l'inserimento del richiamo all'art. 9, comma 2, penultimo ed ultimo periodo, del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012): "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria [...] si applicano i parametri individuati con il decreto [...]. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

Dalla norma di rango legislativo, richiamata dall'ANAC, si evince chiaramente l'obbligatorietà del ricorso ai parametri ministeriali per la determinazione dell'importo a base di gara.

E' necessario riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, consentendo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e





A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione

l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo o permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, come previsto dalla norma appena menzionata.

CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE E CATEGORIA DELLE OPERE

Rilevante, sia ai fini della determinazione dei compensi da porre a base di gara che della definizione dei requisiti di partecipazione, è la corretta identificazione delle categorie delle opere e della relativa corrispondenza con le classi e categorie previste dalle precedenti disposizioni tariffarie di cui all'art. 14 della L. 143/1949. L'ANAC rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare o comportare una ingiustificata riduzione dei corrispettivi posti a base d'asta (punto V.2).

FORMAZIONE ELENCHI ED INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

Dato che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti fino a 100.000 Euro tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b), del Codice), l'ANAC ritiene necessario che l'istituzione dell'elenco avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e quindi mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso (nelle Linee guida a titolo esemplificativo) (punto IV.1.1.1).

Le stazioni appaltanti devono prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione (punto IV.1.1.2).

Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori (punto IV.1.1.1).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO

Per prima cosa vanno identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016, e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

In tal modo sarà possibile richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie, deter-

minare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara.

Riguardo ai requisiti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni specifiche per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, pertanto l'ANAC, sulla base di quanto genericamente riferito agli appalti di servizi e di forniture, ha individuato i seguenti requisiti:

- [FATTURATO COMPLESSIVO] fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara (punto V.2.2.1.a);
- [FATTURATO SPECIFICO] avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie (punto V.2.2.1.b);
- [SERVIZI "DI PUNTA"] avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, cal-



colato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (punto V.2.2.1.c);

- [ORGANICO PER LE SOCIETÀ] per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio (punto V.2.2.1.d);
- [ORGANICO PER I PROFESSIONISTI] per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (punto V.2.2.1.e).


VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

L'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ed in ordine ai criteri motivazionali.

Riportiamo di seguito le indicazioni ANAC relative ad elementi di valutazione e criteri motivazionali in forma tabellare.



ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI
Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (punto VI.1.1.a).	Prevedere che sono più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e pertanto di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante (punto VI.2.2.a).
Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (punto VI.1.1.b).	Prevedere che viene considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro, e pertanto offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione (punto VI.2.2.a).
Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica (punto VI.1.1.c).	
Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento	
Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi oppure soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile (punto VI.1.1.e).	





VIA LE SLOT MACHINE

Di Maurizio Fiasco

Il presidente del Consiglio ha annunciato di voler togliere le slot machine dai locali pubblici. Se dalle parole si passerà ai fatti, sarà un ritorno alla legalità.

Perché in Italia il gioco d'azzardo è vietato. Il fenomeno ha prodotto molte patologie. E ha anche frenato l'uscita dalla recessione.

Il 5 settembre il presidente del Consiglio ha annunciato che "sul gioco d'azzardo stiamo per mettere a punto una misura per togliere le slot dalle tabaccherie ed esercizi commerciali".

E ancora: "Il meccanismo del gioco affida al caso la possibilità di farcela; lavorare sulla prevenzione significa invece mettere in campo una cultura opposta a quella dell'azzardo. E questo faremo".

Vediamone le implicazioni di una simile direttiva. A cominciare dall'uso delle parole. Matteo Renzi ha impiegato il lessico naturale – gioco d'azzardo – per riferirsi all'attività da rimuovere dagli esercizi pubblici.

Ma quell'espressione non si ritrova in nessun documento ufficiale, testo di legge o atto normativo che abbia autorizzato le 470mila slot machine di prima e di seconda generazione.

Infatti, quelle postazioni sono indicate mediante circonlocuzioni piuttosto curiose: apparecchi da intrattenimento, videogiochi a gettone, videolotterie.

Valga per tutte, la definizione introdotta con la Finanziaria 2008: «insieme all'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono sempre al giocatore la possibilità di scegliere, successivamente all'avvio della partita la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli, tra quelle proposte dal gioco».

Per rimuovere il divieto di gioco d'azzardo si è infatti dovuto riscrivere in parte l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e codificare che il risultato "premiabile" delle macchine automatiche "a

soldi" non dipende dal caso, e dunque da ciò che connota l'azzardo, perché il giocatore può definire le personali strategie e con la propria bravura puntare al risultato appagante.

Ma perché quel che altrove è indicato senza mezzi termini "gioco d'azzardo", in Italia è etichettato come intrattenimento con abilità?

Ripristino della legalità

Nel corpus dei codici (penale, civile, amministrativo) il lemma "gioco d'azzardo" ricorre solo nel diritto penale (all'articolo 718 e seguenti).

E dunque rispettando l'ordinamento italiano non lo si può autorizzare.

La soglia invalicabile cade qualora il gioco con denaro, per denaro e a fini di lucro preveda che l'esito sia determinato dall'abilità.

Le slot machine sono state perciò surrettiziamente istituzionalizzate quali strumenti ludici, come se gli avventori che vi s'intrattengono mettessero alla prova l'abilità "fisica, mentale o strategica".

Lo si è fatto per garantire le quantità e le modalità, tecnologiche e organizzative, di un mercato dapprima "deviante" e poi istituzionalizzato: in denaro contabilizza oltre 88 miliardi di euro (più un altro 20 per cento di "nero" secondo le stime) e in tempo sociale di vita assomma a oltre 70 milioni di giornate "attive" (un numero che è pari a un terzo di quello dei soggiorni estivi degli italiani).

Ecco perché se dagli impegni verbali il governo passerà ai fatti, si avrà in primo luogo un ripristino della legalità.

O meglio, un ritorno a quel trattamento della questione dell'azzardo che aveva rappresentato una costante dello Stato unitario dalla fine dell'Ottocento all'ultimo decennio del Novecento: contenere drasticamente la dissipazione di denaro, mediante poche deroghe di legge al divieto generale.

In pratica, ci si limitava ai quattro casinò (posti ai confini dello Stato e peraltro autorizzati prima dell'avvento della Repubblica), a una trentina d'ippodromi e cinodromi, ai giochi (lenti e ritualizzati) con pronostico (Totocalcio, Totip), alle lotterie periodiche e alle estrazioni del lotto il sabato.

Così, dal 1887 (anno di promulgazione del testo unico di polizia) alla fine del Novecento è stato fondato un Monopolio pubblico sul mercato non concorrenziale dei giochi, che aveva il compito di regolare e contenere i comportamenti di azzardo, considerati comunque disvalore sociale.

Dal 1996 al 2002, di deroga in deroga, dapprima con le misure per conseguire i parametri di Maastricht, poi per garantire un flusso costante di denaro all'erario, vi si è invece collocata una leva di politica fiscale decidendo dall'alto nuove modalità, grazie all'impiego di tecnologie elettroniche.

Ma dal 2003 a oggi quello stesso Stato che pure ha privatizzato il suo patrimonio industriale, bancario e assicurativo è tornato all'interventismo creando una "economia dei giochi", sottratta a ogni forma di concorrenza e penalizzazione.

Come? Garantendo per legge margini certi a un business che via via si è dilatato, fino a



di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media e a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE

La legge istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art. 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, a livello nazionale e locale, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel settore dell'informazione digitale.

Tale fondo sostituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione previsto dalla legge di stabilità del 2016. Ad esso confluiscono:

- le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle disponibili destinate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (per il 2016 si tratta di 154,8 milioni di euro);
- le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (per il 2016 si tratta di 49,5 milioni di euro);

• una quota parte – fino ad un massimo di 100 milioni di euro all'anno per il periodo 2016-2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (a seguito anche della introduzione del pagamento del canone attraverso la bolletta elettrica);

• le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti all'imposta:

1. concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2. società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta;
3. altri soggetti che esercitino l'attività d'intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa internet.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Il suddetto decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale.

La legge prevede inoltre l'erogazione di un



contributo – da concedere nel limite delle risorse a ciò destinate dal DPCM che fissa anche i criteri di ripartizione delle risorse fra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati. Il suddetto contributo sostituisce le riduzioni tariffarie previste per le imprese editrici, nonché per le imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale e per le imprese di radiodiffusione televisiva a carattere locale.

DELEGA AL GOVERNO SU CONTRIBUTI DIRETTI E SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Il punto centrale del provvedimento consta di una delega al Governo volta a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale e a incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà ridefinire la platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.

Il fine è di assicurare un maggiore sostegno alla piccola editoria, con particolare riferimento agli enti no profit, alle cooperative di giornalisti, e ai piccoli giornalisti-editori, escludendo sia i giornali di partito che i grandi giornali quotati in borsa e le società per azioni.

Potranno accedere ai finanziamenti:

- le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche;
- enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;
- limitatamente a un periodo di cinque anni



dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;

- imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;
- imprese ed enti che editano periodici per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici;
- associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Le suddette imprese avranno l'obbligo di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.

Sono, invece, esclusi esplicitamente dal finanziamento:

- organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali;
- periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
- le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

La legge richiede che per accedere al contributo le testate debbano dimostrare di avere una reale forza imprenditoriale ed assicurare anche una edizione on line. Infatti, quali ulteriori criteri è necessario che l'impresa:

- abbia un'anzianità di costituzione e di edizione della testata di almeno due anni;
- dimostri il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro;
- editi la testata in formato digitale dinamico e multimediale, eventualmente anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
- dia evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti, a qualsiasi titolo;
- abbia obbligo di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.

I decreti legislativi devono prevedere un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei proventi e fino alla misura massima del 50%. Si gradua il contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo, in particolare, più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione e per copia venduta e si prevedono criteri di calcolo specifici per le testate online che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti.

Si valorizzano le voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso.

Si prevedono dei criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.

Si prevede la riduzione del contributo per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di 240.000 euro lordi annui.

DELEGA SU INNOVAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E PER LA VENDITA DEI GIORNALI

I decreti legislativi dovranno attuare il processo di progressiva liberalizzazione, assicurando agli operatori parità di condizioni, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita; promuovere, di concerto con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita, e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento di beni e di fornire intermediazione di servizi nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale; promuovere sinergie strategiche tra punti vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali; completare l'informatizzazione delle strutture, al fine di costituire una rete integrata dei punti vendita; con riferimento ai canali di vendita online, escludere la discriminazione online/offline in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formula commerciali e modalità di pagamento.

Con disposizione non oggetto di delega, la legge stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2017 i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.

Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pub-



blico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

DEFINIZIONE DI QUOTIDIANO ON LINE

Il quotidiano on line è definito come testata giornalistica che:

- sia regolarmente registrata presso la cancelleria di un tribunale;
- abbia un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti come pubblicista o come professionista;
- pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
- non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
- produca principalmente informazione;
- abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;
- non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI E DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTI

Il provvedimento delega il Governo a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché a revisionare la disciplina del prepensionamento dei medesimi giornalisti. 7

In particolare i decreti legislativi dovranno riordinare le competenze in materia di formazione; riordinare il procedimento discipli-

nare, prevenendo l'alternatività dei ricorsi avverso la decisione del Consiglio territoriale dell'Ordine dei giornalisti, escludendo l'attuale possibilità di cumulo delle impugnative, prima davanti all'organo di disciplina nazionale, poi davanti al giudice ordinario; definire il numero dei componenti, adeguare il sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale; ridefinire i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso agli ammortizzatori sociali e ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico.

Viene infine modificato l'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con la statuizione che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'elenco dei professionisti, ovvero in quello dei pubblicisti, dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente.

RAI: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E TETTO RETRIBUTIVO DEI DIPENDENTI

La legge disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e introduce il limite massimo retributivo di € 240.000 annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione.

In particolare dispone che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni e ribadisce che lo stesso è preceduto da una consultazione pubblica sugli obbli-

ghi dello stesso servizio.

La concessione è affidata con DPCM, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto è approvato lo schema di convenzione, previo parere da rendersi entro 30 giorni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.

Rinnovando quanto già stabilito dall'art. 49 del D.legs 31 luglio 2005, n. 177, il testo prevede che agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il "tetto" retributivo, pari a € 240.000, fissato dal già citato art. 13 del DL 66/2014 (L. 23 giugno 2014, n. 89).

[Consulta il testo =>](#)

A

PREVENZIONE INCENDI NEGLI ASILI NIDO, IL 7 /10 È SCATTATO L'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO

Entro il 7 ottobre 2016 gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi alle regole previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi dm 16 luglio 2014, presentando la Scia antincendio ai sensi dell'art. 4 del dpr 151/2011. I termini sono stati prorogati per effetto della disposizione prevista dall'art. 4 comma 2-bis del dl 192/2014 ("Milleproroghe"), convertito in legge 11/2015.

Contenuti del dm 16 luglio 2014

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:

- asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni
- persone presenti: numero di persone



complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell'attività il numero di bambini e/o neonati

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da:

- a. minimizzare le cause di incendio
- b. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
- c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici
- d. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
- e. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
- f. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Il decreto dispone una serie di requisiti da rispettare in merito a:

- ubicazione
- caratteristiche costruttive (carico d'incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq)
- classe REI di strutture portanti ed elementi di compartimentazione
- classe di reazione al fuoco degli elementi

Le norme si applicano a strutture ricettive, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o per quelle di nuova realizzazione, con oltre 25 posti letto come alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Le nuove norme tecniche, contenute nell'allegato al decreto, si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 e nel DM 14 luglio 2015. Sono escluse dall'applicazione le strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e ai rifugi alpini.



UE, STORICO VIA LIBERA ALL'ETICHETTA D'ORIGINE SU LATTE E FORMAGGI

Storico via libera della Unione europea alla richiesta italiana di indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

Sono, infatti, scaduti senza obiezioni i tre mesi dalla notifica previsti dal regolamento 1169/2011 quale termine per rispondere agli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti.

E' quanto afferma la Coldiretti che al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Cernobbio ha presentato in anteprima le confezioni di latte, burro e mozzarella con le nuove etichette per aiutare i consumatori a scegliere.

Il via libera comunitario risponde alle esigenze di trasparenza degli italiani che secondo la consultazione pubblica online del Ministero delle Politiche agricole, in più di 9 casi su 10, considerano molto importante che l'etichetta riporti il Paese d'origine del latte fresco (95%) e dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% lo è per il latte a lunga conservazione.

Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingre-

diente nei prodotti lattiero-caseari che dovrà essere indicata in etichetta con:

- a) "paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte";
- b) "paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato"
- c) "paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato";

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: "origine del latte: nome del paese".

Se invece le operazioni indicate avvengono nei territori di più paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: "miscela di latte di Paesi UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento, "latte trasformato in Paesi UE" per l'operazione di trasformazione.

Infine se le operazioni avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: "miscela di latte di Paesi non UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato in Paesi non UE" per l'operazione di condizionamento, "latte trasformato in Paesi non UE" per l'operazione di trasformazione.



Le 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, formaggi e yogurt che è garantita a livelli di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d'Europa, ma anche ai primati conquistati a livello comunitario con la leadership europea con 49 formaggi a denominazione di origine realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione.

Il provvedimento salva 120mila posti di lavoro nell'attività di allevamento da latte che generano lungo la filiera un fatturato di 28 miliardi che è la voce più importante dell'agroalimentare italiano dal punto di vista economico, ma anche da quello dell'immagine del Made in Italy.

La scelta di trasparenza fatta in Italia è importante per essere più forti anche nella lotta all'agropirateria internazionale sui mercati esteri dove i formaggi Made in Italy hanno fatturato ben 2,3 miliardi (+5%) nel 2015.

L'entrata in vigore è fissata 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e quindi auspicabilmente dal primo gennaio 2017 come è stato previsto per un testo analogo in Francia.

Pubblicata Fonte:

DISTRIBUZIONE MODERNA

REGIONI LOMBARDIA



ASSET: ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI

La Regione Lombardia ha emanato il bando "ASSET" che stanziava € 4.970.000,00 per favorire sia il mantenimento sia il reinsediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane a debole densità abitativa.

Domande dal 24 ottobre 2016 al 28 febbraio 2017.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal Capofila del partenariato.

Beneficiari finali del contributo regionale, sono prioritariamente le Micro e PMI produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi ricadenti nell'area montana oggetto del progetto e che attivano interventi rispondenti agli obiettivi del bando.

Il contributo regionale può essere anche destinato a realizzare interventi pubblici (es. opere di arredo urbano, per la mobilità dolce e la pubblica illuminazione, segnaletica) che

vedono come beneficiario diretto il capofila o gli altri soggetti pubblici facenti parte del partenariato, coerenti con gli obiettivi di cui al presente provvedimento, nel limite massimo del 30% del contributo regionale.

PARTENARIATO

Capofila del partenariato può essere un Comune, una Comunità Montana o una Unione di Comuni. E' previsto il coinvolgimento delle associazioni più rappresentative di cui alla L. 580/93 delle imprese del commercio, produttive (artigiane e industriali), del turismo e dei servizi.

Dovrà essere coinvolta almeno una associazione per ciascuno dei macro settori sopra indicati, se interessati dal progetto.

Nel partenariato devono esserci operatori privati che partecipano in qualità di investitori non beneficiari di contributo con le modalità previste dall'Avviso.

Ambito territoriale dell'intervento: i 532 Comuni lombardi classificati come "montani" ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2014, n. X/1794 "Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25".

ENTITA' DEGLI INTERVENTI E DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

È ammesso per ogni Capofila progetto complessivo di dimensione minima di € 50.000,00 con un contributo regionale a fondo perduto fino a un massimo del 50%.

Il contributo regionale, destinato esclusivamente alla copertura di spese di investimento, non potrà eccedere l'importo massimo di € 300.000,00.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

I progetti sono articolati secondo tre tipologie di intervento:

Intervento 1

Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale: spese per l'avvio di nuove imprese e per la produzione e distribuzione di nuovi prodotti e servizi, anche attraverso progetti



di formazione scuola-lavoro; spese per favorire l'insediamento o il reinsediamento di unità locali di imprese della produzione (a partire da quelle espressive della tradizione locale), dell'artigianato di qualità, del commercio e del turismo per la loro conseguente valorizzazione; spese inerenti misure di incentivazione degli esercizi commerciali, dell'artigianato e turistici finalizzate al mantenimento dell'offerta commerciale, anche in forma di multiservizi; interventi di ripristino strutturale o igienico-sanitario (al di fuori dell'adeguamento ai meri obblighi di legge) di locali sfitti da adibire a nuove attività ad uso commerciale, produttivo e di servizi; miglioramento della facciata, delle insegne e delle vetrine dei negozi; miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino (installazione di sistemi wi-fi gratuiti e vetrine interattive), miglioramenti delle aree private e pertinenziali attigue ad uso pubblico.

Intervento 2

Promozione, animazione e marketing: spese per iniziative e produzione di materiali finalizzati allo sviluppo e alla promozione di prodotti dell'offerta turistica e di itinerari turistici basati sulla scoperta dell'identità, sulla valorizzazione e sulla promozione di eccellenze architettoniche, commerciali, enogastronomiche, produttive, naturali e storiche unite alla disponibilità di strutture e di servizi di accoglienza di qualità e funzionali all'itinerario; spese per eventi e attività di animazione (qualificati allestimenti culturali, eventi creativi e di attrazione) a carattere né episodico né effimero strettamente finalizzati volti ad animare l'area oggetto di intervento.

Spese per iniziative e produzione di materiali di marketing, promozione e gestione dell'immagine coordinata dell'offerta commerciale e turistica, in coerenza con le linee guida stabilite da Regione Lombardia e valorizzando il brand "InLombardia"; spese per interventi sulla multicanalità e per il commercio elettronico a beneficio delle imprese del territorio; spese per interventi di promozione e fidelizzazione commerciale e turistica basati su tecnologie digitali, anche attraverso l'uso di big data e open data; spese per l'immagine coordinata.



Intervento 3

Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio: spese strettamente connesse al riutilizzo e alla riqualificazione dei beni demaniali a fini commerciali, produttivi e turistici (il riutilizzo con tali finalità è condizione imprescindibile per interventi di riqualificazione); spese inerenti lavori e opere di pubblica utilità strettamente finalizzati allo sviluppo dell'offerta commerciale, produttiva e turistica, quali riqualificazione e miglioramento dell'arredo urbano e delle postazioni mercatali e dei posteggi isolati per attività commerciali e di somministrazione su area pubblica, della pubblica illuminazione (con attenzione all'impatto ambientale ed energetico) e per il miglioramento dell'accessibilità.

Le spese per interventi pubblici devono rientrare nel limite massimo del 30% del contributo regionale.

I progetti devono coprire almeno 2 delle aree di intervento sopra elencate.

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI (TEMPI E PROCEDURA)

L'Avviso prevede le seguenti fasi di presentazione e di valutazione dei progetti:

1. Fase di presentazione proposte di progetto preliminari: che prevede la trasmissione da parte dei Capofila delle proposte progettuali via pec fino alle ore 12.00 del 28 febbraio 2017, a cui segue la valutazione di ammissibilità da parte del Dirigente responsabile del procedimento secondo i criteri riportati nell'Avviso.

2. Fase Negoziabile: in cui i progetti preliminari presentati nella prima fase e considerati ammissibili verranno negoziati e sviluppati nell'ambito di un Comitato di Progetto con funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo, composto da Dirigenti o funzionari di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e soggetto Capofila e presieduto da Regione Lombardia.

In questa fase verrà altresì assegnata la riserva premiale. Questa fase si concluderà entro il 30 maggio 2017 data entro la quale devono essere presentati i progetti definitivi con le stesse modalità dei progetti preliminari.

3. Approvazione dei progetti definitivi, assegnazione del contributo e sottoscrizione delle Convenzioni: Entro 10 giorni decorrenti dalla chiusura della fase negoziabile Regione Lombardia approva l'elenco dei progetti definitivi e i relativi contributi assegnati. Le convenzioni saranno sottoscritte entro il 30 giugno 2017.

PUBBLICAZIONE

L'Avviso, approvato con decreto n. 9852 del 7 ottobre 2016 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 11 ottobre 2016.

[Vai al Bando](#) ⇒



NUOVA APERTURA DI ZODIO A RESCALDINA

Ha aperto lo scorso 28 ottobre il secondo store del marchio "Zodio" (gruppo Leroy Merlin) a Rescaldina all'interno del centro commerciale Auchan.

Una media struttura di vendita pensata per arredare la casa con personalità e originalità, ma soprattutto un luogo da frequentare grazie alla presenza di spazi per lo svolgimento di laboratori creativi e una cucina per corsi e degustazioni. Particolarmente curata è la presentazione dei prodotti posti in vendita, l'allestimento ed il mix di colori che accompagnano il cliente all'interno del negozio.

Prassicoop si è occupata di seguire l'iter amministrativo per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'apertura, in particolare per quanto riguarda la variazione del settore merceologico (presso il negozio sono in vendita anche prodotti alimentari) nonché per la vendita di prodotti editoriali (riviste specializzate).



SCALO MILANO: PRIMO OUTLET A UNA FERMATA DI TRENO DALLA CITTA'

Dopo 7 anni dall'avvio del progetto e diciotto mesi di cantieri serrati per rispettare i tempi di consegna ha aperto il 27 ottobre a Locate

di Triulzi Scalo Milano, un outlet tanto innovativo che ha deciso di chiamarsi, appunto, "district" e non outlet.

Il progetto - sviluppato da Lonati Group e Promos, che ne cura anche la gestione - rappresenta un vero e proprio nuovo quartiere dello shopping di qualità.

Nato su un'area industriale, occupata fino al 2004 dagli stabilimenti della Saiwa a Locate Triluzi, il distretto ospita oggi 100 negozi di marchi legati al design, alla moda e al food, destinati nei prossimi mesi a salire a 130 negozi.

Tra le novità, poco rilevata nei commenti, ma a nostro avviso tra le più importanti, è che si tratta del primo outlet così vicino al centro di una grande città come Milano, e che è raggiungibile con il treno, praticamente integrato con il passante ferroviario della città.



SICILIA



LA SICILIA RECEPISCE, DOPO 15 ANNI, IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA

La Legge regionale 16/2016 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n° 36 del 19 agosto, diventando immediatamente esecutiva.

L'Assemblea regionale siciliana (ARS) ha recepito il Testo unico in materia di edilizia il 2 Agosto scorso con 60 voti favorevoli e uno solo contrario. Tale adempimento si è reso necessario in quanto, essendo la Sicilia una Regione a Statuto speciale, le norme nazionali non sono applicabili se non previo recepimento da parte dell'Assemblea Regionale.

Il Testo approvato non comprende la sanatoria per gli abusi edilizi commessi tra il 1976 e il 1985 entro 150 metri dalla costa in quanto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana l'aveva dichiarata inammissibile.

Il Testo, formato da 30 articoli, contiene molte novità per l'edilizia siciliana; ad esempio adesso gli enti locali siciliani dovranno adottare gli stessi strumenti urbanistici usati nel resto del Paese, come il "permesso di costruire" invece della "concessione edilizia".

[Vai alla Legge =>](#)



NOVITA' PRASSICOOP



AL FIANCO DI CHI VUOLE INVESTIRE NEL FRANCHISING!

Dal 3 al 5 novembre a Milano si terrà il 31° Salone del Franchising, appuntamento per tutti coloro che intendono avviare un'attività commerciale "chiavi in mano".

Un'occasione per conoscere nuovi marchi, dal mondo del food ai servizi alla persona, in un contesto frizzante e dinamico.

Anche Prassicoop parteciperà con il proprio team di esperti all'evento: nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 novembre la dott.ssa Attilia Losa e il dott. Fabio Chindamo spiegheranno ai futuri imprenditori quali sono gli adempimenti amministrativi per aprire la propria attività.

Parole come SCIA, SUAP, AUA da semplici sigle sono diventati acronimi con qualche significato in più che certamente favoriranno la nascita di nuove imprese commerciali.



NUOVO SERVIZIO PER GLI APPALTI

Per supportare gli utenti (stazioni appaltanti e partecipanti alle gare) ad affrontare in modo corretto gli adempimenti derivanti dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs

50/16) Prassicoop ha inserito sul sito una apposita sezione dedicata (pubblica Amministrazione - Codice Appalti).

Tale sezione oltre a contenere informazioni, commenti e la possibilità di accedere alle normative, permette di accedere ad una serie di nuovi servizi messi a punto per la nostra clientela:

Documentazione di gara e modulistica

Sono stati predisposti i modelli dei documenti di gara in versione compilabile e modificabile, riferiti a varie materie ed ambiti di attività della Pubblica Amministrazione.

Sulla pagina si trovano degli estratti dei vari documenti liberamente consultabili.

Ogni file acquistabile si compone, in linea di massima, di un disciplinare di gara, del capitolato d'oneri e della relativa modulistica; ogni documento è stato corredato da note esplicative, al fine di renderne più agevole la compilazione.

Il costo di ogni file acquistabile è di 60,00 € oltre I.V.A., con la possibilità di sconti in caso di acquisti multipli.

Il modulo di acquisto è accessibile dal box di destra della pagina.

Consulenza sulla compilazione dei modelli

Oltre alle note esplicative già presenti nei modelli, è possibile usufruire di un servizio di consulenza specifica.

Il servizio prevede la risposta a massimo n. 3 quesiti di tipo giuridico sulla documentazione di gara acquistabile e sulla sua compilazione.

I quesiti potranno essere inviati esclusivamente via e-mail o fax, così come le relative risposte.

Il costo del servizio è di 300,00 € oltre I.V.A.

Personalizzazione dei modelli

Il servizio prevede la stesura della documentazione di gara con riferimento alle specifiche esigenze del singolo Ente.

Sulla base della documentazione acquistabile, saranno quindi predisposti gli atti necessari all'espletamento della gara sia con specifico riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi che, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente, per gli aspetti tecnici.

Per il servizio sarà predisposto apposito preventivo di spesa che è possibile richiedere al seguente indirizzo e-mail:

prassi@prassicoop.it

[Vai al Sito =>](#)





ATTIVAZIONE SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Prassicoop, grazie ad un potenziamento della propria struttura tecnica ed accordi con professionisti specializzati, ha attivato un servizio di consulenza ed assistenza (in particolare alle piccole e medie imprese), per gli adempimenti previsti dalla legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81 del 2008, testo unico per la sicurezza e la salute sul lavoro che ha sostituito la ex "626" e prevede adempimenti di sicurezza per tutte le aziende al di là della loro forma e grandezza.

Per ogni azienda si identifica il Datore di Lavoro come persona fisica, mentre tutte le altre figure presenti che operano nell'azienda costituiscono i lavoratori, con qualsiasi forma di contratto, inclusi gli stagisti, i lavoratori a voucher e i professionisti.

Ogni datore di lavoro deve valutare tutti i rischi lavorativi dell'attività svolta.

Organizza la gestione della sicurezza diventando o nominando il responsabile RSPP anche mediante tecnici esterni e forma il Servizio di Prevenzione e Protezione, composto dalle figure della sicurezza illustrate nello schema.


Redige il DVR, Documento Valutazione Rischi secondo i criteri dell'art. 28 e nei casi previsti nomina il Medico Competente che svolge i necessari accertamenti sanitari sui lavoratori.

La valutazione dei rischi e il DVR devono essere anche aggiornati quando l'azienda ha modificato o aggiunto nuove attività, sedi o filiali, mezzi o macchinari.

Prassicoop è in grado di curare la stesura del DVR, di fornire professionisti abilitati in base alle ultime disposizioni derivanti dagli accordi in Conferenza Stato-Regioni e di organizzare corsi di aggiornamento per i lavoratori.

Per informazioni e preventivi contattare. ufficiotecnico@prassicoop.it.

Cosa prevede il Decreto 81/08





167

Settembre-Ottobre 2016

ENGLISH SUMMARY

- National unified scheme for municipal building codes
- Guidelines for tenders applying to engineering and architecture
- Off with slot machines
- New law on support to publishing and information
- Fire prevention on kindergartens-complying is compulsory since oct. 7th
- Eu: historic agreement for origin labelling of milk and cheese

LOMBARDY REGION

- Asset: agreements for development of mountain territories
- New Zodio store opens in Rescaldina
- Scalo Milan: first outlet to open at one train stop from the city

SICILY REGION

- After 15 years sicilian region abides to the national law on building rules

PRASSICOOP NEWS

- Prassicoop at the franchising fair explains procedures to open new shops
- New support service for public tenders
- New services for workplaces safety

newsletter prassicoop
su commercio
servizi ed Enti Locali